

TESTO CONSOLIDATO

Della Legge 27 novembre 2015 n.174
(ultimo aggiornamento gennaio 2026)

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dall'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) della Repubblica di San Marino, è nato con l'intento di creare una sorta di testo unico per semplificare la consultazione della Legge 27 novembre 2015 n.174 da parte dei soggetti interessati o coinvolti nelle disposizioni in essa contenute.

Il CLO non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Legge 27 novembre 2015 n.174

Così come modificata dal DECRETO DELEGATO 26 agosto 2016 n.119, dal DECRETO DELEGATO 24 aprile 2017 n.44 e dal DECRETO DELEGATO 19 dicembre 2025 n.156.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino in esecuzione degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, stipulati con Paesi o giurisdizioni estere.

2. Il Congresso di Stato è impegnato nell'attività di rafforzamento delle intese in materia di cooperazione e assistenza amministrativa, attraverso la sottoscrizione di accordi con gli Stati e le giurisdizioni interessate, con particolare riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall'OCSE.

Art. 2 *(Accordi Internazionali)*

1. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, sono:

- a) la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC);
- b) gli accordi bilaterali volti ad assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale su richiesta in base agli standard OCSE (TIEA);
- c) gli accordi bilaterali volti ad eliminare la doppia imposizione fiscale in base agli standard OCSE e comprensivi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni su richiesta (DTA);
- d) l'accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) e le pertinenti intese tecniche volti ad attuare lo standard di conformità fiscale FATCA;
- e) ogni altro accordo internazionale che preveda forme di cooperazione fiscale internazionale il cui provvedimento di ratifica nell'ordinamento sammarinese rimandi per l'esecuzione alla presente legge.

e)-bis gli accordi bilaterali e/o multilaterali tra autorità competenti relativi agli accordi di cui alle lettere precedenti.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli accordi attuativi delle predette intese ancorché la loro efficacia non dipenda da ratifica.

Art. 3

(Riserve)

1. La Repubblica di San Marino nella stipula di accordi internazionali, ove ne sussistano i presupposti e se, e in quanto compatibili, formula eventuali riserve al fine di consentire l'armonizzazione dello strumento internazionale con l'ordinamento sammarinese.

Art. 4

(Standard Internazionali)

1. Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell'ambito di organismi internazionali, relativi all'applicazione della cooperazione fiscale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni (Global standard for automatic exchange of financial account information) e lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta (Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matter e l'articolo 26 del Model Tax Convention on Income and on Capital).

2. Nell'attuazione della cooperazione fiscale internazionale la Repubblica di San Marino applica gli standard richiamati dalla presente legge nei limiti di quanto in essa stabilito.

Art. 5

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "Amministratore di sistema": il soggetto pubblico o privato che mantiene in funzionamento il sistema, ne cura la manutenzione, l'ampliamento e l'operatività;

b) "CLO": Ufficio Centrale di Collegamento - Central Liaison Office;

c) "Common Reporting Standard (CRS)": regole e procedure per l'identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni finanziarie su base automatica nell'ambito del Global Standard;

d) "Competent Authority Agreement (CAA)": accordo fra autorità competenti;

- e) “Comportamenti analoghi alla frode fiscale”: violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale secondo la legislazione sammarinese. I singoli casi che ricadono nelle categorie dei “comportamenti analoghi” sono definiti nell’ambito degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino;
- f) “Comunicazione elettronica”: scambio o trasmissione di informazioni e dati a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, attraverso una rete di telecomunicazione;
- g) “Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)”: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, sottoscritta da San Marino a Jakarta il 21 novembre 2013;
- h) “Dato anonimo”: il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- i) “Dato personale”: qualunque informazione relativa a persone fisiche, giuridiche o enti, identificati o identificabili;
- l) “Diritti dell’interessato”: diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano;
- m) “Double Taxation Agreement (DTA)”: accordo bilaterale contro le doppie imposizioni sulla base dello standard OCSE;
- n) “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”: normativa statunitense per l’acquisizione di informazioni finanziarie ai fini fiscali relative a soggetti statunitensi titolari di conti presso istituzioni finanziarie estere;
- o) “Foreign Financial Institutions Agreement (Accordo FFI)”: accordo che stabilisce i requisiti affinché un’istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia considerata conforme ai requisiti della pertinente sezione del codice tributario statunitense;
- p) “Garante”: Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 52 della Legge n.171/2018;
- q) “Global Standard”: lo standard globale definito dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Global Standard for automatic exchange of financial account information in Tax Matters) costituito dal Model Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information (CAA) e dal Common Reporting Standard (CRS);
- r) “Identità digitale”: insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore a seguito di un processo di identificazione. L'identità digitale si articola in due parti: l'identità, dove è parte fondamentale il riconoscimento dell'individuo e le credenziali, che rappresentano gli attributi a tale identità e che possono essere modificate in base alle attività abilitate;
- s) “IGA SM”: accordo intergovernativo fra la Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d’America di applicazione delle misure di conformità fiscale FATCA;

- t) “Incaricato”: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- u) “Informativa”: insieme delle informazioni che il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;
- v) “Interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente cui si riferiscono i dati personali;
- z) “Internal Revenue Service (IRS)”: il fisco statunitense;
- aa) “Misure di sicurezza”: insieme delle procedure tecniche ed organizzative, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che l’accesso ai dati sia effettuato da persone autorizzate, che i dati siano trattati per le finalità per cui sono stati raccolti e conformemente alla legge e per evitare la perdita o distruzione anche accidentale dei dati;
- bb) “Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)”: Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti;
- cc) “Normativa AML/CFT” e “Procedure AML/KYC”: l’insieme delle disposizioni normative e delle istruzioni dell’Agenzia di Informazione Finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo comprese le procedure di adeguata verifica sulla clientela in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o a obblighi analoghi a cui è soggetta l’Istituzione finanziaria;
- dd) “OCSE”: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
- ee) “Responsabile”: la persona fisica, legata da un rapporto di servizio al titolare, o appartenente a personalità giuridiche terze, preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- ff) “Reti di telecomunicazione”: l’insieme di apparecchiature, dei software necessari al loro funzionamento e controllo e degli elementi di connessione, di tipo pubblico, privato o misto, che consentono la trasmissione, tra punti terminali della rete, di informazioni e dati trasformandoli in segnali elettromagnetici;
- gg) “Tax Information Exchange Agreement (TIEA)”: accordo per lo scambio di informazioni fiscali sulla base dello standard OCSE;
- hh) “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il gestore del servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza;
- ii) “Titolare effettivo”: il soggetto persona fisica ricadente nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, avendo riguardo anche alle istruzioni, tempo per tempo vigenti, emanate dall’agenzia di informazione finanziaria;
- ll) “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

mm) "Wider Approach": il principio contenuto nell'ambito del Global Standard di applicazione delle procedure di adeguata verifica su tutta la clientela non residente a prescindere dalla circostanza per cui lo scambio di informazioni con la giurisdizione di residenza del cliente sia attivo.

TITOLO II

L'AUTORITÀ COMPETENTE E GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Art. 6

(Ufficio Centrale di Collegamento)

1. L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), già istituito con la Legge 18 giugno 2008 n.95, è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali di cui all'articolo 2.
2. E' esclusa la competenza del CLO nei rapporti di cooperazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

Art. 7

(Requisiti e incompatibilità del personale del CLO)

1. Il direttore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell'incarico è di cinque anni con possibilità di riconferma per un solo e ulteriore quinquennio.
2. Il funzionario, che ha anche la qualifica di vice direttore, è nominato dal Congresso di Stato che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell'incarico è di cinque anni con possibilità di rinnovo.
3. Il direttore e il funzionario devono possedere la Laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o scienze dell'economia o finanza o titoli di Laurea equivalente ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161, compresi quelli di vecchio ordinamento; devono inoltre possedere professionalità specifica e adeguata esperienza.
4. Il fabbisogno del personale del CLO è definito dal decreto delegato di cui al Capo II, Titolo V, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

5. L'incarico di direttore, funzionario e del personale tutto del CLO è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, con cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria e libero-professionali, sindacali e di partiti e movimenti politici. Al riguardo trovano anche applicazione le norme previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108" e dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141.

6. Il direttore disciplina con autonome disposizioni l'organizzazione e il funzionamento operativo dell'Ufficio adottando linee guida e specifici manuali operativi.

7. Il funzionario assiste il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di impedimento o di assenza del direttore, ne svolge le funzioni quale vice direttore.

8. Il personale del CLO, per l'espletamento delle funzioni di istituto, partecipa ai lavori e alle attività degli organismi internazionali di riferimento secondo le disposizioni del direttore.

9. Il personale del CLO è tenuto alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento utili, altresì, per conseguire qualifiche e ruoli in seno agli stessi organismi internazionali in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Obbligo al segreto)

1. Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'Ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso del CLO in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane in capo al personale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ufficio.

2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con il CLO, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'Ufficio.

3. Il segreto non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a fatti penalmente rilevanti in materia fiscale.

Art. 9

(Poteri e funzioni)

1. Il CLO, quale autorità competente per l'attuazione dello scambio delle informazioni sulla base degli standard internazionali, ha potere di accesso diretto,

o tramite i soggetti di cui all'articolo 12, alle informazioni necessarie a dare luogo a tale forma di cooperazione.

2. L'Ufficio, inoltre, ha potere di accesso alle informazioni sulla base di altre forme di cooperazione internazionale per il contrasto alle frodi, ai comportamenti analoghi, alle truffe e alle distorsioni nei rapporti economici con altri Stati e giurisdizioni in materia di imposte indirette. In tali casi non si applica la limitazione di cui al comma 3 dell'articolo 8.

3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate indipendentemente dal fatto che i comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio applica le procedure previste in apposite linee guida e manuali operativi, redatti in coerenza con gli standard internazionali e periodicamente adottati dallo stesso. Tali provvedimenti sono redatti anche sulla base delle indicazioni dell'amministrazione fiscale in materia di cooperazione internazionale.

5. E' competenza del CLO emanare le linee guida di attuazione delle disposizioni della presente legge, alle quali i destinatari degli obblighi che da tali disposizioni derivano sono tenuti a conformarsi.

Art. 10

(Autonomia e indipendenza)

1. Il CLO opera in autonomia e indipendenza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e riferisce su tematiche di settore al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e, se necessario, per suo tramite al Congresso di Stato.

2. Il CLO è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione di ordine generale sull'attività svolta.

Art. 11

(Inopponibilità del segreto bancario e del segreto professionale)

1. Il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, non è opponibile, nello svolgimento delle proprie funzioni, al CLO che può anche accedere direttamente alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario. Non sono altresì opponibili al CLO il segreto d'ufficio e il segreto professionale.

2. A parziale deroga di quanto previsto nel comma 1, e in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali OCSE in tema di limiti allo scambio di informazioni, gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono opporre al CLO il segreto professionale limitatamente alle informazioni che essi ricevono

nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Le disposizioni di cui alla Legge n.70/1995, non si applicano nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti e di quelle di cui al Titolo V.

Art. 12

(Rapporti con altri uffici e Autorità)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il CLO:

a) può avvalersi della collaborazione dell'UO Ufficio Tributario, dell'UO Ufficio Attività Economiche, dell'UO Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali e degli altri uffici dell'Amministrazione;

b) può richiedere la collaborazione dei Corpi di Polizia, in particolare del Settore Indagine e Controllo delle Attività Economiche della Polizia Civile, per l'acquisizione delle informazioni, nonché per il reperimento della documentazione presso i soggetti interessati;

c) può richiedere la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge n.165/2005 e successive modifiche;

d) i suddetti uffici e Autorità, così come ogni altro soggetto, sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità e nei tempi indicati dal CLO.

2. Appositi protocolli di intesa tra il CLO e, rispettivamente, l'UO Ufficio Attività Economiche, la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'UO Ufficio Tributario definiscono le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili. Analoghi protocolli possono essere definiti con altri uffici e Autorità.

Art. 13

(Accesso alle informazioni e ai dati)

1. Il CLO accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenute in registri, archivi, banche dati informatiche, albi conservati presso le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli ordini professionali.

2. L'Ufficio accede altresì ai dati e alle informazioni disponibili presso la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, nelle forme e nei modi stabiliti dagli accordi e protocolli di cui all'articolo 12.
3. Il CLO ha accesso a tutte le informazioni detenute presso l'Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50, così come, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere direttamente al trustee l'esibizione del Libro degli eventi di cui all'articolo 28, comma 5, della Legge 1° marzo 2010 n.42.
4. Il CLO, ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 9 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, ha accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust tenuto presso l'Ufficio dei Trust di Banca Centrale di San Marino.
5. I dati e le informazioni tenute dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici e dagli ordini professionali sono resi disponibili al CLO, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui all'articolo 9.
6. Per le medesime finalità e competenze indicate al comma 5, il CLO, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi, ai dati o informazioni conservate presso l'Autorità di Polizia e presso il Tribunale, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relative all'attività giurisdizionale sono rilasciate al CLO, previa autorizzazione del giudice, solo in relazione ai compiti d'istituto dello stesso CLO.
7. I dati e le informazioni acquisiti dal CLO possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
8. I dati acquisiti dal CLO mediante accesso diretto alle banche dati centralizzate della Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati ai fini dello scambio con le autorità estere anche senza validazione da parte dell'Ufficio o Ente titolare della banca dati.

Art. 14

(Altre autorità coinvolte)

1. Fatte salve le forme di collaborazione già previste dall'articolo 12, al fine di adempiere alla cooperazione effettuata sulla base degli strumenti internazionali adottati dalla Repubblica di San Marino, specifiche competenze possono essere riservate dalla presente legge e dai provvedimenti da essa delegati, ad altre autorità nazionali per i rispettivi compiti di istituto connessi all'espletamento delle attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 2.

TITOLO III SCAMBIO DI INFORMAZIONI

CAPO I
SCAMBIO SU RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI

Art. 15

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni su richiesta)

1. Lo scambio di informazioni su richiesta, previsto dagli accordi di cui all'articolo 2, si attua allorché uno Stato richiede ad un altro informazioni fiscali specifiche relative ad un determinato contribuente, purché verosimilmente pertinenti all'applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato è tenuto a utilizzare e a esaurire tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni.
2. L'invio e il ricevimento delle richieste di informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto:
 - a) delle disposizioni contenute negli accordi di cui all'articolo 2;
 - b) delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes - Module 1 on Exchange of Information on Request e successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.
3. Le modalità di cooperazione attraverso lo strumento dello scambio di informazioni su richiesta con il Governo degli Stati Uniti d'America in attuazione dell'accordo IGA SM sono stabilite dalle disposizioni del predetto accordo e da quelle del successivo articolo 20.

Art. 16

(Valutazione delle richieste pervenute)

1. Il CLO, prima di attivare le procedure interne tese ad acquisire le informazioni oggetto di una richiesta proveniente da un'autorità estera, verifica gli elementi della stessa valutandone l'ammissibilità rispetto a quanto stabilito negli accordi, nelle disposizioni della presente legge e nei provvedimenti da essa delegati.
2. In caso di richiesta valida e completa, il CLO procede all'acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste ai fini dello scambio.
3. Il CLO, qualora valuti la richiesta inammissibile per incompletezza delle informazioni o per i motivi di cui all'articolo 17, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato richiedente la quale può integrare gli elementi della richiesta o formularne una nuova corretta.

Art. 17

(Cause per il rifiuto di una richiesta)

1. Il CLO non dà luogo alle forme di assistenza disciplinate nel presente capo qualora:

- a) sia accertato che la parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
- b) l'evasione della richiesta e la comunicazione delle informazioni alla parte richiedente siano contrarie all'ordine pubblico;
- c) le richieste non contengano elementi sufficienti a dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione in attuazione delle leggi interne degli Stati o giurisdizioni richiedenti;
- d) la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificare la richiesta stessa secondo il termine utilizzato in ambito OCSE di "fishing expedition", ovvero come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni.

2. Il CLO non deve scambiare informazioni:

- a) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o una procedura commerciale;
- b) che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un professionista di cui al comma 2 dell'articolo 11, laddove tali comunicazioni siano:
 - 1) fornite a titolo di consulenza legale;
 - 2) fornite ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

3. Il CLO può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni medesime vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della stessa Parte richiedente, oppure un obbligo correlato, che discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

4. Il CLO non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che si trovano nella Repubblica di San Marino.

5. In ogni caso il CLO non dà luogo allo scambio di informazioni se la richiesta non è effettuata nel rispetto e in conformità all'accordo applicabile.

Art. 18

(Misure per la raccolta di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, il CLO può acquisire le informazioni direttamente dai soggetti che detengono o hanno il controllo delle informazioni oggetto della richiesta.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 può avvenire:

- a) in base a richiesta diretta, la quale deve:
- 1) essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;
 - 2) contenere gli elementi utili ad individuare l'informazione oggetto di richiesta;
 - 3) richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;
 - 4) indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta.
- b) richiedendo la collaborazione degli uffici e delle autorità di cui all'articolo 13 in base alle rispettive competenze e funzioni.
3. Con riferimento al comma 2, l'assegnazione di termini deve tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all'evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.

Art. 19

(Richiesta di informazioni ad autorità estere)

1. La richiesta di informazioni in materia fiscale ad autorità estere è attivata dal CLO:
- a) su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti nell'attività di controllo e accertamento delle imposte oggetto di applicazione degli accordi di cui all'articolo 2;
 - b) di propria iniziativa:
 - 1) per l'espletamento delle funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti di cui all'articolo 9, comma 2, sulla base degli elementi elaborati dagli uffici e dalle autorità sammarinesi competenti;
 - 2) per acquisire informazioni correlate a quelle di cui alla lettera a) necessarie all'attività di accertamento e controllo della amministrazione finanziaria.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere gli elementi ed essere formulata nelle modalità previste dagli accordi e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 20

(Scambio di informazioni fra autorità competenti in attuazione dell'accordo IGA SM)

1. In attuazione dell'accordo IGA SM, il CLO ottempera alle richieste avanzate dall'autorità statunitense competente nelle modalità previste da tale accordo.
2. L'autorità statunitense competente può:
- a) fare una serie di richieste al CLO sulla base delle informazioni aggregate comunicate all'IRS dalle Istituzioni Finanziarie Segnalanti in base all'accordo FFI e alle disposizioni della presente legge;

b) fare al CLO richieste successive a quelle di cui alla lettera a) per ulteriori informazioni su eventuali conti statunitensi senza dichiarazione di consenso, compresi gli estratti conto predisposti dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione nel regolare svolgimento delle proprie funzioni, che riassumono l'attività del conto (compresi i prelievi, i trasferimenti e le chiusure).

3. Il CLO è tenuto a fornire all'autorità statunitense competente le informazioni da essa richieste ai sensi del comma 2, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione finanziaria sammarinese necessiti o meno di tali informazioni per i propri fini fiscali o che le informazioni si riferiscano a indagini su comportamenti che costituiscono reato secondo l'ordinamento sammarinese.

4. Se le informazioni di cui dispone il CLO non sono sufficienti a soddisfare le richieste, quest'ultimo promuove le misure necessarie esercitando i poteri stabiliti al Titolo II ed applicando le disposizioni di cui all'articolo 18.

5. Per quanto riguarda una richiesta di gruppo da parte dell'autorità statunitense competente di cui al comma 2, lettera a), il CLO, entro sei mesi dalla ricezione di tale richiesta, fornisce all'autorità statunitense competente le informazioni del caso nello stesso formato in cui sarebbero state trasmesse se fossero state comunicate direttamente all'IRS. Il CLO notifica eventuali ritardi nello scambio delle informazioni richieste all'autorità statunitense competente e alla pertinente istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. In tal caso, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 33 si applicano all'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. Il CLO deve in ogni caso fornire all'autorità statunitense competente le informazioni oggetto di richiesta nel più breve tempo possibile.

6. L'accordo fra autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 3, dell'IGA SM può stabilire regole e procedure da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 21

(Scambio di informazioni su richiesta nell'ambito di accordi per lo scambio automatico di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, qualora gli accordi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), prevedano forme di scambio di informazioni su richiesta, il CLO agisce in qualità di autorità competente applicando le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, in quanto compatibili.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPONTANEO

Art. 22

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni spontaneo)

1. Con lo scambio di informazioni spontaneo previsto dall'articolo 26 del modello OCSE e dall'articolo 7 della Convenzione Multilaterale (MAC), le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di un altro Stato interessato.

2. L'invio e il ricevimento delle informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto delle formalità e delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 2 on Spontaneous Exchange of Information e sue successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.

Art. 23

(Circostanza di applicazione)

1. Lo scambio spontaneo di informazioni, previsto dagli strumenti indicati all'articolo 22, può avvenire principalmente quando si ha fondato motivo di ritenere che vi possa essere una perdita d'imposta per l'erario dell'altro Stato contraente.

CAPO III

SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI

Art. 24

(Applicazione)

1. Le disposizioni del presente TITOLO III, Capo III, disciplinano lo scambio di informazioni automatico previsto:

- a) dall'articolo 6 della Convenzione Multilaterale (MAC) attuato in conformità al Global standard for automatic exchange of financial account information;
- b) dal Protocollo modificativo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari al fine di migliorare la conformità fiscale internazionale firmato a Bruxelles il 13 ottobre 2025;
- c) dagli accordi internazionali che si conformano al Global standard for automatic exchange of financial account information;
- d) dall'accordo intergovernativo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) relativo al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA);

d)-bis dagli accordi bilaterali e/o multilaterali tra autorità competenti relativi agli accordi di cui alle lettere precedenti.

2. Lo scambio di informazioni automatico ha effetto a partire dalla data indicata nei predetti accordi con riferimento ai periodi in essi indicati.

3. Gli accordi, di cui al comma 1, ai fini della presente legge sono anche indicati genericamente come “accordi pertinenti”.

4. Ogni riferimento nel testo al Global Standard o al CRS si intende esteso anche all’accordo di cui al comma 1, lettera b), se non diversamente indicato.

Art. 25

(Definizioni di cui agli standard)

1. Ai fini dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni si utilizzano, compatibilmente con i termini definiti dalla presente legge, le definizioni indicate negli standard e negli accordi di cui all’articolo 24.

2. Le istituzioni finanziarie sammarinesi sono autorizzate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dell’IGA SM e dell’Accordo FFI, ad utilizzare le definizioni presenti nei regolamenti del Dipartimento del Tesoro Statunitense purché ciò non pregiudichi le finalità della presente legge e dei predetti accordi.

Art. 26

(Istituzione Finanziaria Segnalante)

1. Ai fini della presente legge con l’espressione “Istituzione Finanziaria Segnalante” si intende ogni soggetto che ricade nella definizione di “Istituzione Finanziaria Segnalante” ai sensi del pertinente accordo.

2. Rientrano nella definizione di Istituzione Finanziaria Segnalante i seguenti soggetti a condizione che non ricadano nella definizione di “Istituzione Finanziaria Non Segnalante” ai sensi dei pertinenti accordi:

a) le imprese finanziarie;

b) ogni altro soggetto ricadente nella definizione di istituzione finanziaria secondo il pertinente accordo e residente nel territorio della Repubblica di San Marino;

c) le stabili organizzazioni nel territorio di San Marino di istituzioni finanziarie estere.

3. Sono escluse dagli obblighi di cui alla presente legge le stabili organizzazioni situate all’estero di istituzioni finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino.

4. Con riferimento al FATCA non rientrano nella definizione di Istituzioni Finanziarie Segnalanti i soggetti che possiedono i requisiti previsti per la

qualifica di “Beneficiari effettivi esenti diversi dai fondi” e di “Fondi che si qualificano come beneficiari effettivi esenti”.

Art. 27

(Conto soggetto a comunicazione)

1. Ai fini del presente Capo III con l’espressione “conto soggetto a comunicazione” si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:

a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;

b) il conto è intestato:

1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche o Entità non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;

c) i soggetti di cui alla lettera b), punto 1), sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di “Giurisdizione Partecipante” ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;

d) il conto è mantenuto dall’Istituzione Finanziaria Segnalante:

1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;

2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;

e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:

1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D, del CRS;

2) con riferimento al FATCA, definite nell’Accordo IGA SM;

f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.

2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 28.

3. L’Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico prevista dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.

4. L’Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto

previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull'aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:

a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C, dell'Allegato B della presente legge;

b) con riferimento all'IGA SM, nella sezione VI dell'Allegato C della presente legge.

5. Nell'applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.

6. L'elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con delibera del Congresso di Stato.

7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c).

8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti, dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione, è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.

Art. 28

(Obblighi di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico)

1. L'adeguata verifica ai fini dello scambio automatico consiste nell'insieme di procedure operative che le Istituzioni Finanziarie Segnalanti debbono adottare al fine di:

a) determinare se un conto finanziario è soggetto a comunicazione in base al pertinente accordo e alle caratteristiche di cui all'articolo 27, comma 1;

b) acquisire i dati e i documenti necessari per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, le procedure di adeguata verifica in relazione agli accordi pertinenti sono disciplinate, con riferimento al Global Standard, nell'Allegato B e, con riferimento all'IGA SM, nell'Allegato C. Gli obblighi di adeguata verifica decorrono:

a) con riferimento al Global Standard, dal 1° gennaio 2016;

b) con riferimento all'IGA SM, dal 1° luglio 2014.

3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario da parte di un soggetto non residente nel territorio della Repubblica di San Marino ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, sono tenute ad acquisire:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza (Tax Identification Number o TIN), a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione, anche in forma di autocertificazione, di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e una autocertificazione attestante la residenza o la non residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale;

d) con riferimento ai soli conti finanziari rientranti nella definizione di conti statunitensi, una dichiarazione di consenso alla comunicazione dei dati ai sensi dell'accordo FFI e dell'accordo IGA SM.

4. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario da parte di Entità Non Finanziarie Passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 3, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 3, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

5 Gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4, per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di Entità Non Finanziarie Passive non statunitensi ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi, decorrono dal 1° luglio 2014.

6 A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dalla Repubblica di San Marino e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, diverse da quelle di cui al comma 4 ovunque residenti.

7. In relazione ai conti finanziari identificati come "conti statunitensi" intrattenuti al 30 giugno 2014, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti:

a) acquisiscono da tali soggetti il codice fiscale statunitense e il consenso a comunicare le informazioni all'autorità competente statunitense ai sensi dell'Accordo FFI e dell'accordo IGA SM;

b) forniscono al cliente l'informativa di cui all'articolo 33, comma 2.

8. Ai fini del FATCA le istituzioni finanziarie mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante ai fini della segnalazione dei pagamenti soggetti a comunicazione così come stabilito dall'accordo IGA SM, dalle disposizioni della sezione IV dell'Allegato C alla presente legge ed in linea con i requisiti dell'Accordo FFI.

9 Con riferimento al Global Standard, in applicazione del principio del "Wider Approach" gli obblighi di adeguata verifica di cui alla presente legge, sia in relazione ai nuovi conti che a quelli preesistenti, si applicano su tutti i conti finanziari, purché non rientranti nella definizione di conti esclusi, a prescindere dal fatto che la giurisdizione di residenza dell'intestatario del conto rientri nella definizione di Giurisdizione Partecipante.

Art. 29

(Obblighi di comunicazione)

1. Ogni Istituzione Finanziaria Segnalante deve, per il primo anno di comunicazione e per ogni anno solare successivo, trasmettere un file XML criptato contenente le informazioni da comunicare ai sensi dell'accordo pertinente in relazione ad ogni conto finanziario soggetto a comunicazione, detenuto presso l'istituto durante l'anno solare di riferimento.

2. Il primo anno di comunicazione è:

- a) l'anno solare 2016, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini del Global Standard;
- b) l'anno solare 2014, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini dell'IGA SM e dell'Accordo FFI.

3. La comunicazione deve avvenire:

- a) con riferimento al Global Standard, al CLO entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento, nelle modalità previste all'articolo 30;
- b) con riferimento all'IGA SM, all'autorità competente statunitense nei tempi e nelle modalità previste dall'IGA SM e dall'Accordo FFI.

4. Le informazioni oggetto di comunicazione sono:

- a) con riferimento al Global Standard: le informazioni indicate nella Sezione I, lettera A dell'Allegato B della presente legge;
- b) con riferimento al FATCA: le informazioni indicate nell'Accordo FFI.

5. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), qualora le informazioni siano destinate a giurisdizioni che applicano lo scambio automatico con effetto su anni successivi al 2016, il primo anno di comunicazione è indicato nella delibera di cui all'articolo 27.

6. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora durante il periodo di riferimento non abbiano mantenuto alcun conto oggetto di comunicazione, sono comunque tenute a trasmettere una dichiarazione, nei medesimi termini di cui al comma 3, attestante tale circostanza.

7. In relazione al Global Standard, e limitatamente alle informazioni relative al 2016 da comunicare entro il 31 marzo 2017, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti possono scegliere di non comunicare i proventi lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di strumenti finanziari. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di comunicazione, entro i termini ordinari, delle restanti informazioni. Dal 2018 tutte le informazioni di cui alla Sezione I, lettera A, dell'Allegato B della presente legge dovranno essere comunicate nei termini di cui al precedente comma 3, lettera a).

8. Con riferimento al FATCA, a prescindere dalla circostanza che un conto finanziario rientri nella definizione di conto soggetto a comunicazione, l'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo non sussiste in capo alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti qualora si avverino le condizioni previste dall'Allegato II all'Accordo IGA SM che qualificano queste ultime come:

- a) Istituzioni Finanziarie di portata piccola o limitata che si qualificano come FFI considerate adempienti;
- b) entità di investimento che si qualificano come FFI considerate adempienti.

Art. 30

(Global Standard: modalità di comunicazione all'autorità competente e scambio di informazioni)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti trasmettono le informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione, entro la scadenza di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a), mediante strumenti telematici di trasmissione dei dati basati su protocolli e standard di sicurezza definiti nel Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati. Il CLO, ricevuti i dati oggetto di scambio attraverso l'utilizzo di applicativi dedicati:

- a) effettua verifiche di coerenza e di regolarità dei flussi;
- b) richiede alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti la correzione dei flussi errati o il completamento di dati mancanti;
- c) elabora i dati ricevuti e provvede a trasmetterli alle autorità competenti estere in osservanza delle procedure stabilite nell'ambito del Global Standard.

2. La trasmissione dei dati alle autorità competenti estere avviene entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento. Tali dati sono conservati dal CLO fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dello scambio. Dopo tale scadenza i dati vengono eliminati utilizzando appositi protocolli di sicurezza.

Art. 31

(Global Standard: ricezione delle informazioni da autorità competenti estere)

1. Le informazioni riguardanti i conti finanziari relativi a soggetti fiscalmente residenti a San Marino oggetto di comunicazione, trasmesse dalle competenti autorità estere in esecuzione dei pertinenti accordi in materia di scambio automatico di informazioni, sono acquisite dal CLO e conservate nelle modalità e nel rispetto degli standard di sicurezza definiti nel Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati.

Art. 32

(Fornitori terzi di servizi)

1. Ai fini di adempiere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione di cui al Capo III, le istituzioni finanziarie possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità dell'istituzione finanziaria per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi anche se per fatto imputabile a tali soggetti:

a) nell'ambito dei controlli effettuati dalle autorità competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dagli accordi di cui all'articolo 24, le istituzioni finanziarie sono tenute a fornire copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;

b) le istituzioni finanziarie non possono ritenere valido lo status del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status è inaffidabile o errato.

2. Le istituzioni finanziarie possono mettere a disposizione di fornitori di servizi di cui al comma 1, ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo, la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisizione e comunicazione dei dati di cui al Capo III.

3. I terzi fornitori di servizi di cui al comma 1 che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al Capo III da parte delle istituzioni finanziarie possono mettere a disposizione di queste ultime la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 52 sono introdotte modalità e termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 33

(Ulteriori adempimenti in capo alle istituzioni finanziarie in applicazione dell'accordo IGA SM)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad iscriversi sul sito web dell'IRS per la registrazione FATCA entro il 1° luglio 2014 ed a soddisfare i requisiti dell'Accordo FFI, anche sul piano dell'adeguata verifica, della comunicazione e dell'attività di sostituto di imposta. Tale disposizione si applica anche alle nuove istituzioni finanziarie segnalanti che avviano la loro attività successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti debbono adempiere alle obbligazioni di cui al presente comma entro sei mesi dalla data di avvio dell'operatività.
2. Nell'ambito del processo di adeguata verifica di cui all'articolo 28, relativo ai conti preesistenti (preexisting account), le Istituzioni Finanziarie Segnalanti comunicano, per iscritto, ai titolari di conti statunitensi che, in caso di rifiuto di fornire codice fiscale statunitense e consenso a comunicare:
 - a) saranno segnalate all'IRS informazioni aggregate relative al conto;
 - b) le informazioni sul conto potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sul conto;
 - c) nell'ipotesi di cui al presente comma le informazioni sul conto sono trasmesse al CLO, il quale successivamente le potrà fornire all'IRS, a norma dell'articolo 20.
3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute a comunicare all'IRS, con cadenza annuale e nelle forme e modalità previste nell'accordo FFI, le informazioni aggregate relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.
4. Per quanto riguarda i conti o gli obblighi assunti nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti che esistono al 30 giugno 2014 e in relazione ai quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, ossia un pagamento di una rendita annuale o periodica, fissa o determinabile, al quale sarebbe applicabile il prelievo alla fonte se provenisse da fonti interne agli Stati Uniti, quest'ultima è tenuta a:
 - a) per gli anni solari 2015 e 2016, richiedere a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare e contemporaneamente informare per iscritto l'istituzione stessa che, in mancanza del consenso:
 - 1) saranno comunicate all'IRS informazioni aggregate sugli importi esteri soggetti a comunicazione versati all'istituzione finanziaria non partecipante;
 - 2) tali informazioni potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sui conti o gli obblighi;

3) nell'ipotesi di cui al punto 2) le informazioni sui conti e gli obblighi sono trasmesse al CLO che successivamente le potrà fornire all'IRS a norma dell'articolo 20;

b) per gli anni solari 2015 e 2016, comunicare all'IRS il numero di istituzioni finanziarie non partecipanti che non hanno espresso il consenso, alle quali sono stati versati importi esteri soggetti a comunicazione nel corso dell'anno e il valore complessivo di tali versamenti entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

5. Con riferimento all'apertura di nuovi conti finanziari a decorrere dal 1° luglio 2014 identificati come conti statunitensi (new account), le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad astenersi dall'accensione del rapporto nei casi in cui sia negato dal cliente il consenso alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d).

6. Per quanto riguarda i nuovi conti aperti presso, o gli obblighi assunti nei confronti di un'istituzione finanziaria non partecipante a partire dal 1° luglio 2014, e in funzione dei quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad ottenere da ogni istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare, in ottemperanza ai requisiti di un Accordo FFI, come condizione per l'apertura del conto, o di assunzione di un impegno.

7. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono autorizzate a prelevare dai conti statunitensi le ritenute alla fonte previste dall'articolo 3 dell'accordo IGA SM nei casi in esso disciplinati di sospensione delle norme relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.

8. Con riferimento alle Istituzioni Finanziarie Non Partecipanti, che sono succursali all'estero di Istituzioni Finanziarie Segnalanti sammarinesi o entità estere collegate a queste ultime, si applicano le condizioni previste al comma 5 dell'articolo 3 dell'IGA SM per il riconoscimento in capo all'Istituzione Finanziaria Segnalante Sammarinese dello status di "Participant FFI".

Art. 34

(Obbligo di conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti durante il processo di adeguata verifica)

1. Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al presente Titolo e Capo, per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le Istituzioni Finanziarie Segnalanti devono trasmettere tali informazioni.

1bis. Il mancato rispetto degli obblighi di conservazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 44, comma 1.

1 ter. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 34-bis
(Clausola antielusiva)

1. Se un'Istituzione Finanziaria, una persona fisica, un'Entità o un intermediario conclude un qualsiasi accordo, il cui scopo principale o uno degli scopi principali sia quello di aggirare gli obblighi di cui al presente Titolo, la relativa disciplina ha effetto come se tale accordo non fosse stato stipulato dall'Istituzione Finanziaria, persona fisica, Entità o intermediario.

2. In relazione alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste all'articolo 45, comma 1.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO III

Art. 35
(Accordi conformi al Global Standard)

1. Lo scambio automatico delle informazioni finanziarie, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), conformi allo standard OCSE, avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge riferite al Global Standard per quanto compatibili purché non in contrasto con le disposizioni degli accordi medesimi. Con decreto delegato possono essere previste disposizioni di attuazione di tali accordi.

Art. 36
(Utilizzabilità dei dati ai fini delle verifiche fiscali)

1. Le informazioni acquisite nell'ambito dell'attuazione delle forme di cooperazione previste dalla presente legge sono utilizzabili esclusivamente per l'accertamento e le verifiche fiscali da parte degli uffici competenti nonché nell'ambito di procedimenti penali che hanno per oggetto misfatti di natura fiscale.

2. Le modalità di accesso alle predette informazioni da parte degli uffici competenti all'accertamento delle imposte sono stabilite da appositi accordi fra

il CLO e i predetti uffici nell'ambito dei quali sono individuati i presidi di tutela della riservatezza dei dati conformi a quelli previsti dalla presente legge.

TITOLO IV ALTRE FORME DI ASSISTENZA

Art. 37 *(Verifiche fiscali simultanee)*

1. La verifica fiscale simultanea, prevista dall'articolo 8 dalla Convenzione Multilaterale (MAC) e dal relativo commentario, è un accordo tra due o più parti per esaminare simultaneamente e indipendentemente, ognuno nel proprio territorio, la posizione fiscale di uno o più contribuenti verso i quali vi è un interesse comune o correlato, con l'intento di scambiare le informazioni così ottenute.

2. L'autorità competente per le verifiche fiscali simultanee è l'ufficio o l'autorità deputato/a all'attività di accertamento dell'imposta o del tributo oggetto della verifica simultanea.

3. L'avvio delle verifiche fiscali simultanee da parte delle competenti autorità sammarinesi avviene nel rispetto delle linee guida di cui al commentario OCSE della MAC. Le intese di cui al comma 1 possono avere la forma dei memoranda d'intesa bilaterali o multilaterali, degli accordi di lavoro o di altri strumenti analoghi, al fine di facilitare lo svolgimento efficiente delle verifiche. Tali intese sono sottoscritte dalle autorità sammarinesi di cui al comma 2 e dalle omologhe autorità estere.

4. Le autorità di cui al comma 2 possono scambiare con le omologhe autorità competenti estere le informazioni ottenute nell'ambito della verifica fiscale simultanea secondo le procedure definite nell'ambito delle intese di cui ai precedenti commi 1 e 3. Tale scambio di informazioni, fatto salvo quanto previsto negli accordi e quanto sancito dalla MAC, avviene in conformità alle disposizioni della presente legge.

5. Ai fini dello scambio, le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi della collaborazione del CLO.

Art. 38 *(Verifiche fiscali di cui all'articolo 9 della Convenzione Multilaterale MAC)*

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio può autorizzare, su richiesta di autorità competenti estere, rappresentanti delle stesse ad assistere alle fasi pertinenti di una determinata verifica fiscale nella Repubblica di San Marino.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le regole e le condizioni di partecipazione delle autorità competenti estere alla verifica fiscale a San Marino. L'autorizzazione, qualora rilasciata, si riferisce sempre a una singola richiesta.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in ogni caso subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il rilascio dell'autorizzazione non deve essere in contrasto con le decisioni e gli orientamenti assunti dal Governo della Repubblica di San Marino e notificati ai Paesi sottoscrittori della MAC, in ordine all'accettazione di istanze di assistenza a verifiche fiscali in territorio sammarinese;
 - b) l'istanza deve necessariamente fare seguito ad una richiesta di scambio di informazioni (EOIR), ai sensi dei pertinenti accordi, per la quale sussistono le condizioni di ammissibilità di cui al Titolo III, Capo I;
 - c) devono sussistere valide ragioni di opportunità per l'autorità estera in ordine alla risoluzione di un caso fiscale di primaria importanza;
 - d) l'istanza da parte dell'autorità estera deve essere dettagliatamente motivata e deve contenere le ragioni per le quali è importante la presenza fisica di un rappresentante dell'autorità competente estera.
4. Le autorità della Repubblica di San Marino, competenti nelle attività di accertamento e verifica delle imposte oggetto della MAC, possono inoltrare una richiesta di verifica fiscale all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della medesima convenzione, alle omologhe autorità competenti estere previa autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 39

(Assistenza per il recupero dei crediti di natura fiscale)

1. L'Amministrazione finanziaria sammarinese, ove richiesto da uno o più degli Stati contraenti la Convenzione Multilaterale, adotta le misure necessarie al recupero dei crediti di natura fiscale vantati dallo Stato richiedente, come se si trattasse di crediti tributari propri.
2. L'Amministrazione finanziaria sammarinese fornisce l'assistenza di cui al comma 1:
- a) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle procedure di cui agli articoli da 11 a 16 della Convenzione Multilaterale;
 - b) nei limiti delle riserve espressamente formulate in sede di ratifica della Convenzione Multilaterale.
3. Le misure di assistenza di cui al comma 1 sono definite con i provvedimenti, di cui all'articolo 52, i quali armonizzano le disposizioni della MAC con quelle delle norme interne in materia di riscossione dei tributi.

TITOLO V MISURE PER LA PROTEZIONE DATI

Art. 40 *(Finalità)*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali, da parte degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti, nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale in materia di scambio automatico di informazioni; si applicano altresì alle istituzioni finanziarie se ed in quanto compatibili.
2. Le attività sopra descritte si svolgono nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento.
3. Le disposizioni sulla riservatezza dei dati possono essere estese alle altre forme di scambio, in quanto compatibili, conformemente agli standard internazionali, sulla base di apposite linee guida adottate dal CLO.

Art. 41 *(Raccolta e trattamento)*

1. I dati e le informazioni oggetto di scambio sono:
 - a) trattati in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge;
 - b) resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, preciso, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui alla presente legge;
 - d) distrutti al termine del periodo massimo di conservazione previsto dagli accordi pertinenti.
2. L'eventuale raccolta e conservazione in formato cartaceo dei dati e delle informazioni oggetto di scambio deve avvenire in spazi adeguati e con modalità idonee ad assicurare la segretezza della documentazione, rispettando i requisiti di cui al comma 1.
3. Le informazioni scambiate sono soggette agli standard internazionali in materia di protezione dei dati. Sono altresì adottate tutte le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati e le informazioni dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita o dalla diffusione, dalla modifica e dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.

4. In ogni caso le informazioni oggetto di scambio saranno comunicate soltanto alle persone autorizzate e alle autorità competenti di cui alla presente legge. Soltanto le persone autorizzate e le autorità competenti possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati.

5. Le informazioni oggetto di scambio possono essere utilizzate per altri fini quando l'autorità competente estera che le ha rilasciate autorizza tale diverso uso. In nessun caso possono essere utilizzate ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Le informazioni oggetto di scambio possono essere trasmesse a terzi solo previa autorizzazione dell'autorità competente estera che le ha rilasciate.

6. Con riferimento alle istituzioni finanziarie le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente alla formazione, al trattamento e alla trasmissione dei dati utili allo scambio di informazioni; pertanto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di raccolta e conservazione dei dati identificativi del cliente e di quelli relativi ai rapporti ad esso riconducibili.

Art. 42

(Regolamento)

1. Con regolamento del Congresso di Stato, adottato previo parere obbligatorio del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Capo V della Legge n.70/1995, in seguito, per brevità Garante, sono disciplinati:

- a) i titolari del trattamento dei dati;
- b) le modalità e i criteri di individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
- c) le responsabilità, gli obblighi ed i divieti gravanti sui soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) le competenze dell'amministratore di sistema;
- e) i sistemi e le procedure per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, nonché per consentire l'accesso limitato agli stessi, anche con riferimento ai dati in formato cartaceo;
- f) le procedure tecniche di trattamento e scambio dei dati;
- g) gli obblighi informativi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati;
- h) la procedura per il rilascio e gestione degli accessi e di riconoscimento dell'identità digitale;
- i) la procedura di distruzione dei dati decorso il periodo di conservazione.

Art. 43

(Obblighi dei titolari, incaricati e responsabili)

1. Le istituzioni finanziarie, titolari del trattamento dei dati, devono:

- a) mantenere presso la propria sede un registro nominativo dei responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso;
- b) verificare, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate;
- c) trasmettere al CLO, entro il 31 dicembre 2016, o il 31 dicembre dell'anno di avvio dell'attività se successivo, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili e incaricati. In caso di mancata comunicazione entro il termine, il CLO invia un sollecito assegnando un ulteriore termine per sanare la mancata comunicazione. L'ulteriore inadempimento nei termini indicati comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 44, comma 1.
2. Le variazioni rispetto alla comunicazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere trasmesse al CLO precedentemente alla trasmissione dei dati e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione. Gli obblighi di riservatezza proseguono in capo ai titolari anche in caso di revoca dell'accesso per cessazione del rapporto di lavoro o di consulenza presso l'istituzione finanziaria. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.
3. Il CLO deve mantenere presso la propria sede un registro nominativo dei propri responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso, aggiornandolo tempestivamente in caso di variazioni e verificando, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate. I titolari, i responsabili e gli incaricati devono assicurare che le postazioni individuali e gli accessi siano conformi a criteri di sicurezza e che le credenziali di accesso siano autorizzate e monitorate in maniera appropriata.
4. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.
5. I responsabili e gli incaricati devono utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di indispensabilità; devono inoltre garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalle procedure, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione non autorizzata dei dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

TITOLO VI SANZIONI

CAPO I

SANZIONI

Art. 44

(Ostacolo all'attività del CLO)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 a chiunque, avendone l'obbligo giuridico in virtù delle disposizioni della presente legge:

a) non ottemperi, in tutto o in parte, alle richieste del CLO di trasmissione di dati e informazioni ai fini dello scambio di informazioni di cui al Titolo III;

b) non osservi le disposizioni emanate dal CLO ai sensi della presente legge;

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica inoltre a chiunque ostacoli o si opponga alle attività di verifica e controllo del CLO o delle altre autorità o enti da questo delegati.

Art. 45

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che non adempiono agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione, di cui al Titolo III, Capo III.

2. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 30.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che, nell'adempire agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione di cui alla presente legge, forniscono informazioni non accurate o non corrette.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate ad ogni singola violazione riscontrata.

3-bis È fatto divieto all'Istituzione Finanziaria di procedere all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti non residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino nel caso in cui gli stessi si rifiutino di produrre l'autocertificazione prevista dall'articolo 28. Nel caso in cui l'Istituzione Finanziaria procedesse ugualmente all'apertura del conto si applicano, nei confronti della stessa, le sanzioni di cui al comma 1 e l'obbligo di provvedere alla chiusura del rapporto.

4. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 45-bis

(Norme penali)

1. Chiunque, nei casi previsti dalla presente legge, rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.

2. L'esibizione di un documento contenente dati che non sono più conformi alla verità equivale all'uso di documenti o atti falsi, salvo che sia stata effettuata la dichiarazione di variazione dei dati contenuti nel documento.

3. Le attestazioni della residenza fiscale rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e le dichiarazioni rilasciate nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, sono sempre considerate a tutti gli effetti come rilasciate a pubblico ufficiale. Le dichiarazioni del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato sono rese e sottoscritte da almeno uno dei genitori che esercitano la potestà parentale, ovvero dal tutore oppure dallo stesso interessato inabilitato con l'assistenza del curatore.

Art. 46

(Inosservanza dei termini per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del Global Standard)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 10.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che trasmettono le informazioni di cui all'articolo 29 oltre i termini in esso previsti.

2. Tale sanzione è ridotta del:

a) 50% per ritardi pari o inferiori a giorni 15;

b) 30% per ritardi superiori a giorni 15 ma comunque inferiori a giorni 30.

3. La comunicazione delle informazioni effettuata oltre il 30 giugno comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a ogni singola violazione riscontrata.

5 Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 47

(Violazioni in materia di trattamento dei dati)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di custodia e comunicazione dei nominativi dei responsabili e degli incaricati delle istituzioni finanziarie, di cui all'articolo 43, comporta l'applicazione della sanzione pecunia amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione.

2. Oltre all'applicazione delle norme penali, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al Titolo V, la violazione degli obblighi di riservatezza, la comunicazione a terzi non autorizzati, la duplicazione non consentita, la diffusione e la distruzione, anche accidentali, di dati, comportano, in capo ai dipendenti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni disciplinari a mente delle vigenti norme di disciplina e del codice di condotta degli agenti pubblici.

3. La violazione degli obblighi di riservatezza da parte di persone o di autorità dello Stato richiedente, comporta la sospensione delle forme di assistenza disciplinate nel Titolo III nei confronti di detto Stato, che viene deliberata con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 48
(Recidiva)

1. In caso di recidiva nelle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.

2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

3. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 49
(Maggiorazione delle sanzioni per comportamenti fraudolenti)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono aumentate fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo nel caso in cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti.

2. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 50
(Esclusione della responsabilità)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più obblighi di adeguata verifica e comunicazione sia dovuto a cause di forza maggiore. In ogni caso non costituisce causa di forza maggiore, ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) la mancanza o non sufficiente disponibilità di risorse per l'adempimento;

b) il ritenere che altro soggetto avrebbe dovuto, o avrebbe potuto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione previsti dalla presente legge.

2. Qualora una causa di forza maggiore sussista ai fini dell'applicazione del presente articolo, ma questa venga meno successivamente, le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano se il soggetto adempie, entro 15 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore, agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Art. 51

(Contestazione delle violazioni)

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui agli articoli precedenti, nonché l'applicazione delle relative sanzioni competono al CLO.

2. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la violazione.

3. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento al CLO di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento.

4. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria è esercitata attraverso il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione comminata, da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.

5. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge n. 68/1989, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge medesima.

6. Il CLO, qualora il soggetto sanzionato non abbia provveduto al pagamento, attiva la procedura di riscossione tramite ruolo prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n.70.

7. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio della sanzione.

8. Le sanzioni pecuniarie amministrative definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 68/1989.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Con decreto delegato possono essere:

- a) modificati o periodicamente aggiornati gli allegati alla presente legge;
- b) definite le sanzioni relative alla applicazione della normativa FATCA;
- c) stabilite le regole tecniche e per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione;
- d) introdotte disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; tale delega esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2017;
- e) inserite disposizioni applicative successive all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2. Alla luce degli urgenti adempimenti cui il CLO è tenuto ad espletare per l'applicazione degli strumenti di cooperazione fiscale di cui al Titolo III, ed in particolare per l'implementazione dello scambio automatico delle informazioni finanziarie, dando attuazione a quanto disposto dal Congresso di Stato con Delibera n. 15 del 23 marzo 2015 circa il fabbisogno dinamico e le speciali procedure di assunzione e formazione del personale, recependo altresì le raccomandazioni formulate dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes – OCSE nel rapporto di valutazione di fase 2 adottato nel novembre 2013, si dà mandato allo stesso Congresso di Stato di promuovere le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 esperti attraverso l'emissione di apposito bando per titoli/titoli e colloquio di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge i due funzionari, di cui uno con funzione di dirigente, nominati ai sensi della Legge n.95/2008 e successive modifiche, restano in carica nelle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 7, sino alla scadenza del mandato che per effetto delle rispettive deliberazioni di nomina ai sensi della normativa previgente è fissata al 1° aprile 2018.

Agli stessi, così come agli altri dipendenti del CLO, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente disciplina fra le quali quelle in materia di doveri, adempimenti e incompatibilità.